

CITTA' di AVIGLIANA
(Città Metropolitana di Torino)

Repertorio n°

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI AVIGLIANA EPER
LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA, TUTELA E
INTEGRAZIONE IN FAVORE DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI
NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPRAR AVIGLIANA ANNI 2017 – 2018 - 2019**

L'anno **duemiladiciassette** addì in Avigliana , nel Palazzo Comunale;

Premesso:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 17.10.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comune di Avigliana ha promosso un accordo con i Comuni di Almese, Caprie, Rivalta di Torino, Vaie e con il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale “Valle di Susa” Con.I.S.A. “Valle Susa” di Susa finalizzato ad aderire al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati ed è stato individuato quale Ente Capofila;

Il progetto di accoglienza è stato approvato e finanziato per il triennio 2014/2016 attraverso le risorse del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo;

Il Comune di Avigliana ha richiesto la proroga triennale ai sensi del D.M. 10/08/2016;

Con D.M. 20/12/2016 è stato approvato l'elenco dei progetti rifinanziati per il triennio 2017/2019, tra cui quello di Avigliana, per un importo annuo totale di € 313.470,16 oltre al cofinanziamento degli Enti partner pari a € 16.532,84 annui;

L'incarico di gestione del progetto è stato oggetto di proroga tecnica fino al 30 Giugno 2017 (Determina 768 del 29/12/2016);

che il Comune di AVIGLIANA – di seguito denominato Comune, in qualità di Ente Capofila della Centrale Unica di Committenza di cui all'art. 1 del bando di gara - a seguito di selezione ad evidenza pubblica (determina del Direttore Area Amministrativa n.....) ha individuato quale Soggetto Gestore degli interventi di cui all'oggetto la cooperativa.....(determina del Direttore Area Amministrativa n°)

nell'ufficio Segreteria della Città di Avigliana, avanti a me, Dr. SIGOT Livio, Segretario Generale della città di Avigliana, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa, nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs 18.8.2000 n° 267;

TRA

Il Comune di Avigliana C.F. 01655950010, Piazza Conte Rosso 7 – 10051 AVIGLIANA, nella persona del Direttore Area Amministrativa Dr. Giovanni TROMBADORE nato a Corleone (PA) il 26/01/1957, domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede legale del Comune - Piazza Conte

Rosso n. 7 – Avigliana il quale agisce in nome e per conto del Comune ai sensi dell'art 107 comma 3 del D.Lgs 267/00

E

-

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

La presente convenzione ha ad oggetto la realizzazione e la gestione operativa di tutti gli interventi e le attività di cui al progetto in premessa per gli anni 2017 – 2018 - 2019, da svolgersi nei metodi e nei contenuti come da bando di individuazione del Soggetto Gestore di cui alla Determinazione del Direttore Area Amministrativa n°

ART. 2 – OBBLIGHI CONTRATTUALI

Il Soggetto Gestore, con la stipula del presente atto si obbliga ad adempiere a tutte le prestazioni di cui al progetto finanziato e che qui si danno per ripetute e trascritte.

Si obbliga inoltre a:

- garantire la tempestiva comunicazione al Comune di eventuali variazioni concernenti: il numero, le modalità e i tempi di impiego di volontari o professionisti adibiti all'erogazione delle prestazioni oggetto della convenzione, i nominativi dei responsabili, i beni mobili ed immobili in uso per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione;
- garantire, nel caso in cui si ipotizzi il trasferimento dell'ospite da un centro all'altro di accoglienza, tutte le informazioni possibili sugli ospiti segnalati e per i quali è indispensabile l'autorizzazione all'accoglimento da parte del Servizio Centrale del Sistema di Protezione;
- mettere a disposizione le proprie attrezzature e risorse e a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza e igiene del lavoro per la prevenzione degli infortuni e ad esigere dal proprio personale il rispetto di tale normativa e a manlevare il Comune da ogni responsabilità civile e penale verso terzi.
- Provvedere, assumendosene la responsabilità, alla tempestiva e periodica rendicontazione delle spese sostenute, da effettuarsi tassativamente secondo quanto previsto dal bando di gara.

ART. 3 - COMPETENZE

Il Comune garantisce tramite il Responsabile del Progetto e i suoi collaboratori la tempestiva presenza ed intervento per quanto di propria competenza.

Al Comune compete inoltre la gestione delle comunicazioni formali ed ufficiali alla Prefettura di Torino nonché quelle ai Comuni aderenti al progetto.

ART. 4 - PERSONALE

Il Soggetto Gestore si obbliga ad eseguire gli interventi oggetto del presente atto impiegando operatori con adeguata esperienza del settore o con specifica qualifica professionale per l'espletamento delle funzioni in argomento così come specificato nel progetto di gara offerto e ad assumere verso detti operatori e verso terzi, tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio e dei propri addetti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Soggetto Gestore si assume infine l'onere della copertura assicurativa dei rischi derivanti da infortunio relativi sia agli operatori che agli ospiti delle strutture.

ART. 5 – REGISTRI E RELAZIONI

Il Soggetto Gestore è tenuto ad esibire in ogni momento al Responsabile comunale del progetto, il registro generale delle spese, registro analitico delle spese suddivise per codice, il registro delle presenze degli ospiti all'interno delle strutture e il registro delle erogazioni ai beneficiari (pocket money, buoni pasto ecc.).

Il Soggetto Gestore s'impegna a fornire i dati e tutte le informazioni utilizzate per la stesura delle relazioni intermedie e annuali, oltre alle schede di monitoraggio, sulle attività espletate, da trasmettere al Servizio Centrale

ART. 6 – RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Le spese sostenute e rimborsabili andranno rendicontate mediante la produzione di titoli giustificativi coerenti con le voci di spesa previste dalla suddivisione del budget. Al termine di ogni anno solare verrà prodotta una rendicontazione finale delle spese accompagnata dai documenti giustificativi di spesa e ogni ulteriore notizia idonea a fornire altre specificazioni necessarie.

Il Soggetto Gestore è responsabile nei confronti del Comune della correttezza della spesa e della redazione di idonea rendicontazione.

ART. 7 – DURATA

La presente convenzione decorre con effetto retroattivo dal ----- ed avrà validità fino al 31/12/2019

ART. 8 – IMPORTO PROGETTUALE DI PAGAMENTO

Il Comune si obbliga a corrispondere all'Ente Gestore per l'attività oggetto del presente atto, un importo complessivo massimo per ogni annualità, pari a quanto previsto dal piano finanziario preventivo, a fronte della periodica rendicontazione, prodotta secondo quanto previsto all'art. 6 del presente atto, che attesti il regolare utilizzo dell'importo.

Resta inteso che in caso di minori spese documentate, vi sarà una proporzionale riduzione dei trasferimenti,.

ART. 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le somme di cui all'articolo 8 verranno corrisposte dal Comune al Soggetto Gestore secondo le seguenti modalità:

trimestralmente, a seguito di fatturazione e presentazione, a richiesta, del rendiconto riferito alle attività svolte nel periodo oggetto della rendicontazione, verranno corrisposte le somme relative alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate.

Il Comune provvederà ai pagamenti compatibilmente con l'erogazione delle risorse ministeriali.

ART. 10 – CONTROLLI E COORDINAMENTO

Il responsabile del Progetto del Comune può svolgere, in qualsiasi momento, attività di ispezione e controllo circa l'esatto adempimento degli obblighi della presente convenzione da parte del Soggetto Gestore.

Ai fini di un'ampia condivisione nella gestione delle attività, il Soggetto Gestore fornisce in tempo reale al Comune informazioni sullo sviluppo globale del progetto, su variazioni intercorse nel percorso dei beneficiari e sulla programmazione delle dimissioni.

ART. 11 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Qualora il Responsabile del Progetto del Comune rilevi violazioni o irregolarità nell'osservanza di quanto previsto dal capitolato d'appalto, verrà applicata una penale pari ad € 250,00 per ogni violazione contestata e non debitamente giustificata.

È fatto salvo il risarcimento per l'eventuale maggior danno.

Per ottenere il pagamento della penale, l'Amministrazione può avvalersi mediante trattenuta, sui crediti dell'Ente Attuatore, fatta eccezione per il caso di risoluzione del contratto.

Ricevute le giustificazioni, qualora non le ritenga adeguate, il responsabile del Progetto richiama verbalmente il responsabile dell'Ente Gestore al rispetto del presente atto, ovvero nei casi più gravi, procede ad una normale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine di tempo utile e sufficiente, trascorso il quale inutilmente, può proporre al Comune la risoluzione del contratto, che avverrà al quindicesimo giorno dalla data di invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE – SUBAPPALTO

È vietato cedere, anche parzialmente, il presente contratto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione dello stesso.

È fatto altresì divieto di servirsi dell'istituto del subappalto.

Il soggetto gestore, ai fini del raggiungimento degli obiettivi progettuali, potrà avvalersi delle risorse presenti sul territorio, così come indicate nell'elaborazione progettuale e il coinvolgimento di tali attori, in quanto già individuati dal Comune di Avigliana e dai partner in sede di presentazione del progetto, non può configurarsi come subappalto o cessione di contratto.

ART. 13 – POLIZZA FIDEIUSSORIA

A garanzia degli obblighi di cui alla presente convenzione, l'Ente Attuatore ha provveduto alla stipula e consegna al Comune di Avigliana di una polizza fidejussoria pari al 10% dell'importo di cui all'art. 8 del presente atto (€ **78.367,00**). La stessa dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività entro dieci giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 14 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alle norme del C.C che regolano la materia. L'Ente Gestore è tenuto comunque all'osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti, Decreti e in genere tutte le prescrizioni che vengono emanate da Pubbliche Autorità, indipendentemente dalle norme prescritte dal presente atto.

ART. 15 – FORO COMPETENTE

Per la definizione delle controversie che possono insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale è competente il Foro di Torino

P. IL COMUNE DI AVIGLIANA – IL Direttore Area Amministrativa

Dr. Giovanni TROMBADORE (firmato digitalmente)

P. IL SOGGETTO GESTORE

..... (firmato digitalmente)

Il Segretario Generale Dr. Livio Sigot (firmato digitalmente)